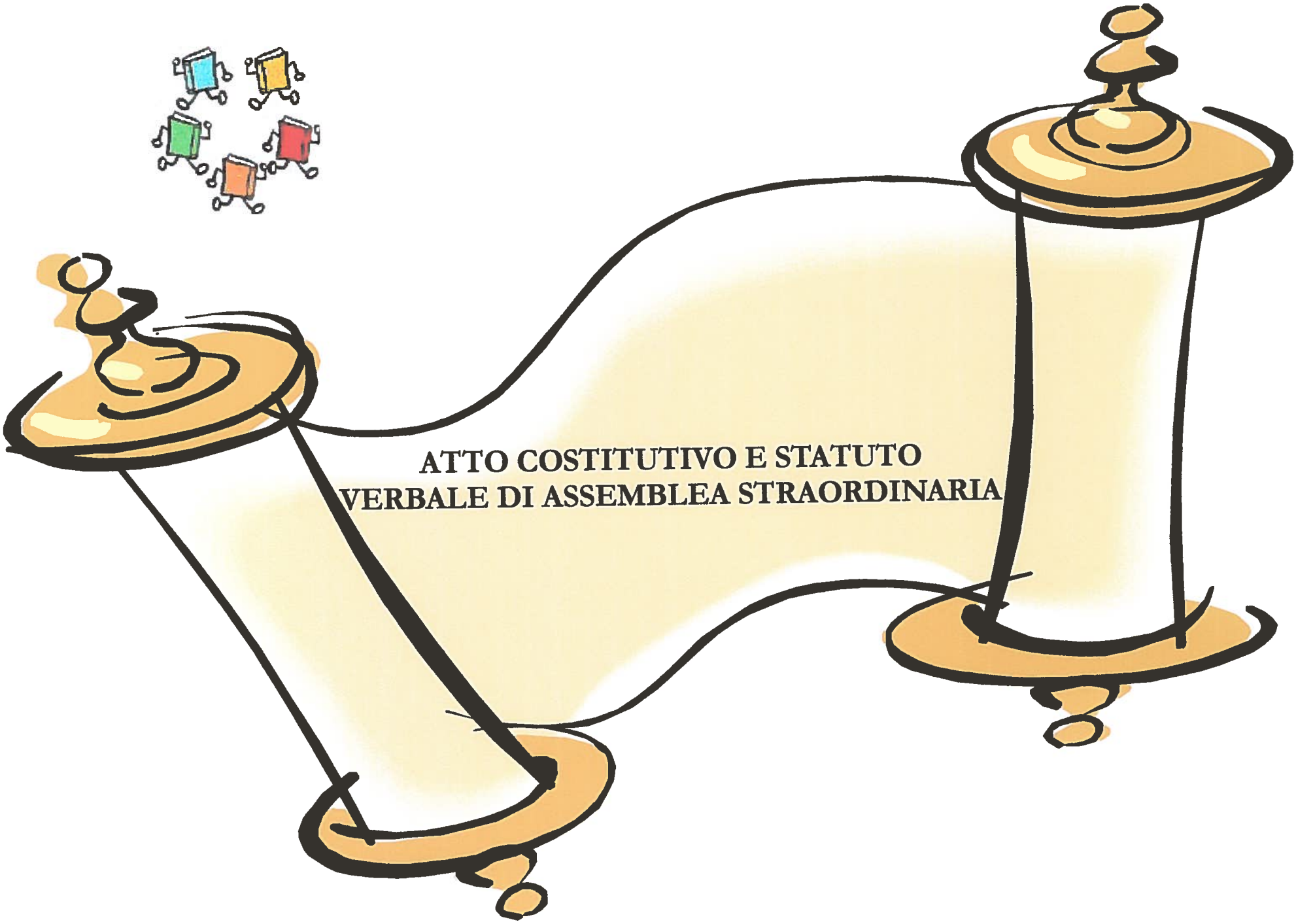

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repertorio n.XXXX----------Raccolta n. XXXX

---- ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA ---

---------- REPUBBLICA ITALIANA ----------

--------- L'anno duemilasette, il giorno 12 del mese di aprile -------

in Reggio Emilia, via Makallè n. 2, presso l'istituto tecnico industriale ITIS LEOPOLDO NOBILI ----------

Innanzi a me Daniela Cervi, Notaio in Reggio Emilia, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti rinunziato espressamente, d'accordo tra loro e con il mio consenso, ----------

---------- SONO PRESENTI ----------

BARIGAZZI LUCA – BRGLCU90H09H223S - Nato a Reggio Emilia il 09/06/1990, Residente a Poviglio (RE) in Via 7 F.lli Cervi, 6 studente ----------

BECCHETTI FABIO – BCCFBA90S23H223X – Nato a Reggio Emilia il 23/11/1990, Residente a Cavriago (RE) in Via Cantonazzo, 6 studente ----------

BEDOGNI MATTEO – BDGMTT90S19D037M – Nato Correggio (RE) il 19/11/1990, Residente a Rubiera (RE) in Via Zibordi, 2 studente ----------

BONORI DANIELE – BNRDNL89S06H223B – Nato a Reggio Emilia il 06/11/1989, Residente a Campegine (RE) in Via Marconi, 34/2 studente ----------

BONVICINI RICCARDO – BNVRCR90M29F463V – Nato a

LEGACOOP Reggio Emilia
Via Meuccio Ruini, 12 R.E.

Montecchio Emilia (RE) il 29/08/1990, Residente a Poviglio (RE) in Via Gruara, 31 studente ----------

DOMENICHINI MATTIA – DMNMTT89M19F463X – Nato a Montecchio Emilia (RE) il 19/08/1989, Residente a Quattro Castella (RE) in Via dei Lavoratori, 9 studente ----------

EL MOSTAFI HICHAM – LMSHHM90M28Z330E – Nato a Casablanca (Marocco) il 28/08/1990, Residente a Rubiera (RE) in Via Marzabotto, 2 studente ----------

FERRARINI MATTIA – FRRMTT90M15H223B – Nato a Reggio Emilia il 15/08/1990, Residente a Poviglio (RE) in Via F.lli Kennedy, 11 studente ----------

FORNARI FABIO – FRNFBA90D29H223X – Nato a Reggio Emilia il 29/04/1990, Residente a Reggio Emilia in Via Bligny, 12 studente ----------

GJOSHI ERLIN – GJSRLN90E21Z100Y - Nato Lushnj (Albania) il 21/05/1990, Residente a Reggio Emilia in Via Frescobaldi, 3 studente ----------

INCANNELLA MATTEO – NCNMTT90S09E253G – Nato a Guastalla (RE) il 09/11/1990, Residente a Poviglio (RE) in Via Romana, 150 studente ----------

MANVILLI MATTEO – MNVMTT90M31H223T – Nato a Reggio Emilia il 31/08/1990, Residente a Cavriago (RE) in Via Caneparini, 8 studente ----------

MONTANARI RICCARDO – MNTRCR90F30F463X – Nato a

Montecchio Emilia (RE) il 30/06/1990, Residente a Cavriago (RE) in Via G.Terenziani Poletti, 33 studente ----------

PADOVAN CRISTIAN – PDVCST90B27G337S – Nato a Parma il 27/02/1990, Residente a Cadelbosco di Sopra (RE) in Via Buonarroti, 8 studente ----------

PIGMEI SIMONE – PGMSMN90L19D037R – Nato a Correggio (RE) il 19/07/1990, Residente a Reggio Emilia in Via Guinizzelli, 30 studente ----------

POZZETTI LUCA – PZZLCU90M17E253J – Nato a Guastalla (RE) il 17/08/1990, Residente a Novellara (RE) in Via Leningrado, 41 studente ----------

QUARTA GIUSEPPE – QRTGPP89A05C978W – Nato a Copertino (LE) il 05/01/1989, Residente a Reggio Emilia in Via S. di Giacomo, 4/1 studente ----------

SABBADINI TAZIO – SBBTZA90E19L020S – Nato a Suzzara (MN) il 19/05/1990, Residente a Poviglio (RE) in Via Romana, 190 studente ----------

SAVASTANO GUIDO – SBSGDU90H19Z600X – Nato a Buenos Aires (Argentina) il 19/06/1990, Residente a Bagno (RE) in Via Chiessi, 3 studente ----------

SELIGARDI SIMONE - SLGSMN90A09H223V – Nato a Reggio Emilia il 09/01/1990, Residente a Cavriago (RE) in Via Gramsci, 4 studente ----------

LEGACOOP - Reggio Emilia
Via Meuccio Ruini, 12 R.E.

SERMOLINI FABIO – SRMFBA90P01E253T – nato a Guastalla (RE) il 01/09/1990, Residente a Novellara (RE) in Via Mantegna, 2 studente ----------

SOUMAHORO MOHAMED – SMHMMD89R22Z313B - Nato a Divo (Costa d'Avorio) il 22/10/1989, Residente a Reggio Emilia in Via dello Statuto, 4 studente ----------

TURCI ANDREA – TRCNDR90P28D037M – Nato a Correggio (RE) il 28/09/1990, Residente a Novellara (RE) in Via F.lli Manfredi, 25 studente ----------

VACCARIELLO FABIO – VCCFBA90E27F463U - Nato a Montecchio Emilia (RE) il 27/05/1990, Residente a Reggio Emilia in Via Guido Riccio Fogliani, 33/1 studente ----------

Dell'identità personale di essi costituiti, cittadini italiani, io Notaio sono certo. ----------

Si precisa che i codici fiscali sopra indicati sono stati forniti e dichiarati dai titolari. ----------

---------- CON IL PRESENTE ATTO ----------

---------- si conviene e si stipula quanto segue ----------

Art.1) E' costituita una Società Cooperativa LIBER SOCIETA' COOPERATIVA----------

Art.2) La società ha sede legale in Reggio Emilia Via Makallè nr. 2, presso l'ITIS NOBILI, potrà con deliberazione dell'assemblea istituire sia in Italia che all'estero succursali, filiali, agenzie, rappresentanze e sopprimerle. ----------

SIMULAZIONE AD ESCLUSIVO USO DIDATTICO
PROGETTO BELLACOOPIA A.S. 2006 -2007

Art.3) La società ha per scopo ed oggetto sociale quanto indicato negli Art. 3) e 4) dell'allegato Statuto di cui in seguito e che si abbia per qui letteralmente ed integralmente riportato e trascritto.

Art.4) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell' assemblea straordinaria dei soci. ----------

Art.5) I costituiti sottoscrivono ciascuno una quota del capitale sociale pari ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), pertanto il capitale sociale iniziale della cooperativa è di 600,00 (seicento virgola zero zero). ----------

Art.6) I costituiti nominano all'unanimità componenti il Consiglio di Amministrazione i signori:

- SABBADINI TAZIO	PRESIDENTE
- BARIGAZZI LUCA	CONSIGLIERE
- BECCHETTI FABIO	CONSIGLIERE
- FORNARI FABIO	CONSIGLIERE
- MANVILLI MATTEO	CONSIGLIERE
- QUARTA GIUSEPPE	CONSIGLIERE
- TURCI ANDREA	CONSIGLIERE

Gli Amministratori qui presenti chiedono ai sensi dell'art. 2382 quarto comma del C. C. l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste

LEGACOOP - Reggio
Via Meuccio Ruini, 12 R.E.

dall'art. 2382 del C.C. o da altre norme di legge, delegando me Notaio ad espletare gli adempienti conseguenti. ----------

Art. 7) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.-

Art. 8) I costituiti nominano all'unanimità componenti il Collegio Sindacale i signori:

ROSSI LUCA, presidente;----------

BIANCHI MARCO, membro effettivo;----------

NERI PAOLO, membro effettivo;----------

VERDI GIOVANNI e GIALLI LORENZO membri supplenti;-

Art. 9) La cooperativa è retta dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale.--

Art. 10) Il presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità, è autorizzato da tutti i costituiti ad introdurre nel presente atto costitutivo ed all'allegato statuto tutte le soppressioni, modifiche ed aggiunte che eventualmente venissero richieste dall'Autorità Amministrativa ai fini della concessione di tutti i benefici previsti dalla vigente legislazione sulle cooperative. --------

Art. 11) I costituiti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della cooperativa ai sensi dell'art. 2328 C.C. n. 12 è pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00). ----------

Art.12) Le spese tutte del presente atto e consequenziali a carico della cooperativa, che invoca tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previste dalle leggi sulla cooperazione in generale. ----------

SIMULAZIONE AD ESCLUSIVO USO DIDATTICO
PROGETTO BELLACOOPIA A.S. 2006 -2007

Art.13) Avendo io Notaio accertato in relazione all'atto avanti esteso la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione nel Registro Imprese, provvederò ad effettuare tale adempimento a mia cura entro i termini stabiliti dal Vigente Codice Civile ai sensi dell' art. 32 comma 4 legge 24 novembre 2000 n. 340.----------

E' data dispensa del dare lettura dell'allegato. ----------

Per l'apposizione delle firme marginali vengono delegati i signori :

SABBADINI TAZIO

- BARIGAZZI LUCA
- BECCHETTI FABIO
- FORNARI FABIO
- MANVILLI MATTEO
- QUARTA GIUSEPPE
- TURCI ANDREA

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto su elaborazione elettronico da persona di mia fiducia e da me integrato a mano su due fogli di cui occupa sei facciate questa compresa, e ne ho dato lettura alle parti che l'approvano e con me lo sottoscrivono. ----------

Firmato: ---------- BARIGAZZI LUCA

Firmato: ---------- BECCHETTI FABIO

Firmato: ---------- BEDOGNI MATTEO

Firmato: ---------- BONORI DANIELE

SIMULAZIONE AD ESCLUSIVO USO DIDATTICO
PROGETTO BELLACOOPLA A.S. 2006 -2007

LEGACOOP - Via Meuccio Ruini, 12 R.E. - Reggio Emilia

Firmato: Bonvicini Riccardo ---------- BONVICINI RICCARDO

Firmato: Matteo Domenichini ---------- DOMENICHINI MATTIA

Firmato: Hicham El Mostafi ---------- EL MOSTAFI HICHAM

Firmato: Mattia Ferrarini ---------- FERRARINI MATTIA

Firmato: Fabio Fornari ---------- FORNARI FABIO

Firmato: Erlin Ghosh ---------- GHOSHI ERLIN

Firmato: Matteo Incannella ---------- INCANNELLA MATTEO

Firmato: Manvilli Matteo ---------- MANVILLI MATTEO

Firmato: Montanari Riccardo ---------- MONTANARI RICCARDO

Firmato: Padovan Cristian ---------- PADOVAN CRISTIAN

Firmato: Simone Pigmei ---------- PIGMEI SIMONE

Firmato: Luca Pozzetti ---------- POZZETTI LUCA

Firmato: Giuseppe Quarta ---------- QUARTA GIUSEPPE

Firmato: Tazio Sabbadini ---------- SABBADINI TAZIO

Firmato: Guido Savastano ---------- SAVASTANO GUIDO

Firmato: Simone Seligardi ---------- SELIGARDI SIMONE

Firmato: Fabio Sermolini ---------- SERMOLINI FABIO

Firmato: [illegible] ---------- SOUMAHOROMOHAMED

Firmato: Andrea Turci ---------- TURCI ANDREA

Firmato: Fabio Vaccariello ---------- VACCARIELLO FABIO

Firmato: ---------- DANIELA CERVI Notaio

segue sigillo ----------

Andrea Turci

Manvilli Matteo
Giuseppe Quarta
Fabio Fornari
Tazio Sabbadini
Luca Pozzetti

LEGACOOP - Via Meuccio Ruini, 12 R.E. - Reggio Emilia

SIMULAZIONE AD ESCLUSIVO USO DIDATTICO
PROGETTO BELLACOOPIA A.S. 2006 -2007

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di Reggio Emilia (RE), la società cooperativa denominata "LIBER SOCIETA' COOPERATIVA".

ART. 2 DURATA

La società avrà la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 SCOPO

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n°142 approvato dall'assemblea ordinaria con la maggioranza dell'assemblea straordinaria.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

ART. 4 OGGETTO

La società cooperativa con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto:

1) La compravendita di testi scolastici usati, adottati presso l'istituto tecnico industriale "Leopoldo Nobili" on line;
2) La consultazione di manuali e testi specializzati, sia on line sia cartacea, attinenti le materie d'insegnamento dell'istituto;
3) Servizio di prestito bibliotecario dei libri scolastici;

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

ART. 5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Per il principio della porta aperta possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche, che hanno maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.
Non vengono fatte discriminazioni si sesso, razza, religione o idee politiche.

LEGACOOP Reggio Emilia
Via Meuccio Ruini, 12 R.E.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

ART. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) Indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
b) Indicazione dell'effettiva attività svolta, del curriculum di competenze e abilità;
c) Ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
d) Dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il consiglio di amministrazione accertata l'esistenza di requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.
La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l' assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione questo ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea.
Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 7 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote pari a € 25,00 che sono sempre nominative.
Il socio cooperatore che intende trasferire la propria azione deve dare la comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

ART. 8 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:
1. al versamento della quota sottoscritta;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

ART. 9 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro dell'adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

ART. 10 RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c. , può recedere il socio cooperatore:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più un grado di partecipare al raggiungimento di scopo sociale;
3. il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, sia cessato per qualsiasi

motivo.
Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.
La domanda di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con raccomandata.
Il consiglio di amministrazione deve esaminarla, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.
Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ART. 11 ESCLUSIONE

L'esclusione del socio oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione allorché:
1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano della legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. non possiede o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
3. il socio, senza essere autorizzato dal consiglio d'amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contrarie agli interessi sociali;
4. il rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
5. abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni del rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro non subordinato;

ART. 12 LIQUIDAZIONE

I soci cooperatori receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sottoscritto e versato, eventualmente rivalutato.

TITOLO IV
SOCI FINANZIATORI

ART.13 STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art.2526 c.c..
Rientrano in tale categoria i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della legge n.59/92.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni.
Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n°59, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai portatori dei titoli emessi.

Con delibera dell'assemblea straordinaria la cooperativa può altresì emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

ART.14 AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59.
In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.
L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.
All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 250 (decentocinquanta/00). Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.
Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento che dovrà determinare anche l'eventuale termine minimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è disciplinata dalle norme di legge e da quanto previsto al successivo art. 22;

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

ART. 15 ORGANI

Sono organi della società:
1. l' assemblea dei soci;
2. il Consiglio di amministrazione;
3. il Collegio sindacale.

ART. 16 ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

LEGACOOP Via Meuccio Ruini, 12 R.E. Reggio Emilia

La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.
L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato con una messaggio di posta elettronica (e-mail) con conferma, ovvero con un sms con relativa conferma da parte di ciascun socio, avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto.
In mancanza di adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea a maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 17 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:
1. approva il bilancio;
2. nomina i componenti del consiglio di amministrazione;
3. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;
4. approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
5. delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione;
6. approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
7. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione;
8. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 32 del presente statuto;
9. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d'amministrazione;

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura di esercizio sociale, ovvero 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni in cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c.
L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il CDA lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimono almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e dei soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta; qualora il CDA non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

ART. 18 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione, e sui poteri dei liquidatori, su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del CDA: la fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505 bis del c.c. ; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 19 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

LEGACOOP - Via Meuccio Ruini, 12 R.E. - Reggio Emilia

1. in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto;

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.
Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 20 INTERVENTO – VOTO – RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno 90 giorni.
Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente nell'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci.
Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ART. 21 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del CDA e, in sua assenza da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.
La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.
Il segretario può essere un non-socio.
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimità dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i dati delle votazioni.

ART. 22 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al consiglio di amministrazione della cooperativa ovvero al rappresentante comune.
L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento. Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.
L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente statuto in materia di assemblea della cooperativa, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.
L'azionista di partecipazione cooperativa, decade da tale sua qualifica, oltreché nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.

ART. 23 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si compone di 7 consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci della cooperativa. Gli amministratori possono essere solo i soci della cooperativa.

Il CDA resta in carica tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di mandati consentito dalla normativa vigente.

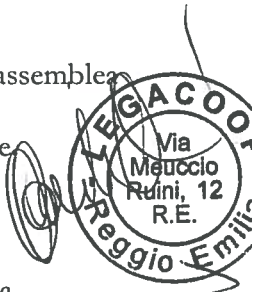

ART. 24 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il CDA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.
Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono approvare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale del perseguimento dello scopo mutualistico nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci; devono inoltre documentare la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o precisare le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c. .

ART. 25 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il CDA è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.
La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica (e-mail) con conferma di avvenuta lettura che deve essere mandata nel più breve tempo possibile, al fine di agevolare i lavori.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Le votazioni sono palesi.
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

ART. 26 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. .
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 27 PRESIDENTE

Il presidente del CDA ha la rappresentanza e la firma sociale.
Previa autorizzazione del CDA, può delegare parte dei propri poteri a un membro del consiglio.
Il Presidente convoca il CDA, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

ART. 28 COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile.
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.
I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.
Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

ART. 29 COMPETENZA E RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale ha il compito del controllo amministrativo della cooperativa.
Il collegio si riunisce trimestralmente e deve redigere un verbale.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

ART. 30 CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile non è un organo, ma un incarico.
L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea.
L'incarico ha durata di 3 esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:
1) Verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2) Verifica se il bilancio d'esercizio e corrisponda alle risultanze delle scritture contabili secondo i principi contabili dei dottori commercialisti;
3) Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 31 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:
1. dal capitale sociale dei soci cooperatori che è rappresentato da quote, ciascuna del valore di € 25,00;
2. dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di 250,00 destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
3. dalla riserva legale, formata con quote degli utili di esercizio;
4. dalla riserva straordinaria;
5. dalle riserve indivisibili;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa nel suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite del capitale sociale sottoscritto ed eventualmente assegnato.
Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci ne durante la vita sociale ne all'atto dello scioglimento.

ART. 32 RISTORNI

Il ristorno è il vantaggio mutualistico riconosciuto al socio. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del CDA, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e la quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

ART. 33 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il CDA provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.
Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 c.c. .
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364c.c..
Il CDA, con propria deliberazione prese prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

ART. 34 DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sull'eventuale ripartizione dei ristorni e successivamente sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:
1. una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
2. una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11della L. 59/1992;
3. un'eventuale quota, quale dividendo, a renumerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
4. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 7 della legge 59/1992;
5. quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile;

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE

ART. 35 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso del capitale sociale dei soci cooperatori.

ART. 36 CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 c.c. sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
2. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori,
3. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, e fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 37 DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Matteo Bedogni

Riccardo Bonvicini

Matteo Ferrarini

Matteo Inconnella

Simone Seligardi

LEGACOOP Via Meuccio Ruini, 12 R.E. Reggio Emilia

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventiquattro aprile duemilasette, alle ore 11,00 in Reggio nell'Emilia, Via Makallè n. 2, nella sede della sottoindicata società.

Innanzi a me Daniela Cervi Notaio iscritta al Collegio Notarile di Reggio Emilia, la società "LIBER Società Cooperativa", senza assistenza di testimoni

SI E' RIUNITA:

in sede straordinaria, l'Assemblea della società "LIBER Società Cooperativa", con sede in Reggio nell'Emilia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Emissione azioni di partecipazione cooperativa;
2. Costituzione fondo per il potenziamento aziendale;
3. Adozione regolamento dei soci di partecipazione cooperativa;
4. Varie ed eventuali.

E' PRESENTE il SIGNOR:

SABBADINI TAZIO, nato a Suzzara (MN) il 19/05/1990, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della suddetta società, domiciliata per la carica presso la sede sociale.

Della sua identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo.

Il costituito mi chiede di redigere il presente verbale.

Pertanto, io Notaio dò atto di quanto segue:

ai sensi di legge e dell'art. 14 dello statuto e su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea la costituita, la quale

SIMULAZIONE AD ESCLUSIVO USO DIDATTICO
PROGETTO BELLACOOPIA A.S. 2006 -2007

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

FA CONSTATARE

- che l'assemblea è stata ritualmente convocata, a norma di legge e di statuto,

- che l'assemblea è qui riunita in prima convocazione;

- che sono presenti, in proprio o per delega acquisita agli atti sociali, numero 24 soci su un totale di numero 24 soci ordinari, tutti soci aderenti alla cooperativa e regolarmente iscritti al libro soci, il tutto come risulta dall'elenco nominativo che il Presidente mi consegna e che io Notaio allego sub **A)** al presente verbale, omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre esso Presidente i consiglieri

- BARIGAZZI LUCA

- BECCHETTI FABIO

- FORNARI FABIO

- MANVILLI MATTEO

- QUARTA GIUSEPPE

- TURCI ANDREA

- che del Collegio Sindacale sono presenti il presidente e i due sindaci effettivi;

- che gli amministratori e i sindaci presenti sono nominativamente indicati, con le relative generalità, nello stesso elenco, sopra allegato sub. A);

CIO' PREMESSO

il Presidente

SIMULAZIONE AD ESCLUSIVO USO DIDATTICO
PROGETTO BELLACOOPIA A.S. 2006 -2007

D I C H I A R A

l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, sui quali nessuno fa opposizione o solleva eccezioni.

Preliminarmente, l'Assemblea autorizza il Presidente a trattare unitariamente gli argomenti all'ordine del giorno, stante la stretta connessione fra gli stessi esistente.

Il Presidente prende la parola e comunica che l'odierna convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci è giustificata dall'esigenza di deliberare una emissione di azioni di partecipazione cooperativa operazione di competenza dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 14 dello statuto.

L'emissione si rende necessaria per reperire fonti finanziarie al fine di meglio supportare l'avvio e lo sviluppo dell' attività della cooperativa e risulta così articolata:

* oggetto della nuova emissione è un numero massimo di 50 (cinquanta) azioni nominative trasferibili, del valore unitario di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), per un importo complessivo di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00).

* dette azioni hanno godimento dalla data del versamento al 31 dicembre dell'esercizio in corso per quelle sottoscritte entro il presente anno e degli esercizi successivi per quelle sottoscritte in data posteriore;

* il Consiglio di Amministrazione verrà delegato con ogni più ampia e opportuna facoltà a procedere al collocamento dei titoli entro il termine massimo del 31.07.2007;

norma di statuto è delegato al collocamento dei titoli, e all'ammissione dei sottoscrittori.

ARTICOLO 6 "remunerazione"

II capitale sociale dei soci di partecipazione cooperativa può essere remunerato entro i limiti previsti dall'art. 14, dello statuto sociale e il tasso di remunerazione delle azioni nominative dei soci sovventori può essere maggiorato nella misura massima di 2 punti rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori.

Le condizioni di dividendo e/o aumento gratuito del capitale dei Soci di partecipazione cooperativa sono deliberate dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del Bilancio.

Le azioni hanno godimento dalla data del versamento al 31 Dicembre relativamente al primo esercizio e dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno per gli esercizi successivi.

ARTICOLO 7 "diritti patrimoniali"

In caso di liquidazione della cooperativa e di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite il capitale dei Soci di partecipazione cooperativa sarà ridotto nelle stesse proporzioni del capitale dei soci cooperatori.

ARTICOLO 8 "diritti di voto"

I soci di partecipazione cooperativa non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 9 " recesso"

Il socio di partecipazione cooperativa può recedere dalla cooperativa oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c. anche qualora sia decorso il periodo minimo

di 5 anni a decorrere dalla data di iscrizione sul libro dei soci.

ARTICOLO 10 "trasferibilità dei titoli"

Il Socio di partecipazione cooperativa può trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione in qualsiasi momento, nel qual caso deve darne notizia al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa mediante lettera raccomandata A.R. contenente le generalità complete dell'aspirante acquirente.

In caso di mancato gradimento dell'acquirente indicato dall'azionista di partecipazione cooperativa che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvede, in via alternativa, ad indicare un altro nominativo gradito; se il Consiglio non si esprime entro 60 giorni il gradimento si intende accordato.

La società ai sensi dell'art. 2346, comma 1. non procederà all'emissione dei titoli.

ARTICOLO 11 "validità"

Il presente regolamento approvato dall'Assemblea generale del 24 aprile 2007 entra in vigore dallo stesso giorno dell'approvazione.

Dopo ampia discussione, acquisito il parere favorevole dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, l'Assemblea

D E L I B E R A

- di emettere fino ad un massimo di 50 (cinquanta) azioni nominative trasferibili, del valore unitario di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauna, per un importo complessivo pari ad un massimo di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), con godimento delle azioni dalla data del

versamento al 31 dicembre dell'esercizio in corso, per quelle sottoscritte entro il corrente anno e alla medesima data degli anni successivi, per quelle sottoscritte in data posteriore;

- di delegare al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per procedere al collocamento dei titoli entro il termine massimo del 31 luglio 2007;

Il Presidente accerta e verifica l'esito della votazione e fa constatare che la presente delibera è assunta col voto unanime dei soci presenti e/o rappresentati, espresso in modo palese per alzata di mano.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore12 (dodici).

Le spese del presente atto e dipendenti a carico della società. Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me integrato e ne ho dato lettura in assemblea, alla comparente che lo approva.

Firmato:

SABBADINI TAZIO Tazio Sabbadini Presidente

CERVI DANIELA Notaio

LEGACOOP Via Meuccio Ruini, 12 R.E. Reggio Emilia

SIMULAZIONE AD ESCLUSIVO USO DIDATTICO
PROGETTO BELLACOOPIA A.S. 2006 -2007

8. I PRINCIPI COOPERATIVI DELL'IDEA D'IMPRESA

Indicare e motivare quali dei seguenti principi vengono espressi con maggiore forza attraverso l'idea d'impresa cooperativa

PRINCIPIO	MOTIVAZIONE
MUTUALITA': **VANTAGGI PER I SOCI**	I Soci troveranno un'occupazione gratificante in grado di soddisfare le loro esigenze. Inoltre, con il loro lavoro, avranno modo di creare sinergie e relazioni all'interno di tutta la scuola.
SOLIDARIETA': **VANTAGGI PER LA COLLETTIVITA'**	La nostra Cooperativa con l'organizzazione e la gestione di compra - vendita di testi usati e il prestito di manuali di approfondimento e di romanzi, aiuta gli studenti ad avere maggiori strumenti didattici e le famiglie a risparmiare in modo notevole (50%) risorse sull'acquisto dei testi scolastici.